

Studio Manfredi
Commercialisti in Parma dal 1958

www.studiomanfredi.com

Circolari per la clientela

**Buoni-corrispettivo o “voucher” -
Disciplina IVA (DLgs. 141/2018)**

1 PREMESSA

In attuazione della direttiva UE 27.6.2016 n. 1065, con il DLgs. 29.11.2018 n. 141 (pubblicato sulla G.U. 28.12.2018 n. 300) è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa al trattamento IVA dei buoni-corrispettivo (o "voucher") mediante l'inserimento, all'interno del DPR 633/72, degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché del co. 5-bis nell'art. 13.

2 DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31.12.2018, ossia a partire dall'1.1.2019.

3 NOZIONE DI "BUONO-CORRISPETTIVO"

L'art. 6-bis del DPR 633/72 definisce il "buono-corrispettivo" come *"uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative"*.

I buoni-corrispettivo possono presentarsi in forma fisica o elettronica.

A seconda che le informazioni necessarie per la tassazione siano disponibili al momento dell'emissione del buono o a quello del riscatto dello stesso, un buono-corrispettivo può essere:

- monouso;
- multiuso.

4 BUONO-CORRISPETTIVO "MONOUSO"

La disciplina IVA dei buoni-corrispettivo "monouso" è contenuta nell'art. 6-ter del DPR 633/72.

4.1 DEFINIZIONE

Un buono-corrispettivo si considera "monouso" se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il predetto buono dà diritto.

4.2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto costituisce effettuazione di detta operazione. La successiva consegna materiale dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione del buono non assume rilevanza ai fini IVA.

Qualora la cessione di beni o la prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del buono:

- è rilevante ai fini IVA;
- si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

4.3 BASE IMPONIBILE IVA

La base imponibile IVA per il trasferimento dei buoni-corrispettivo monouso è data dal corrispettivo ricevuto per la cessione dello stesso.

5 BUONO-CORRISPETTIVO “MULTIUSO”

La disciplina IVA dei buoni-corrispettivo “multiuso” è contenuta:

- nell’art. 6-*quater* del DPR 633/72;
- nell’art. 13 co. 5-*bis* del DPR 633/72, in relazione alla determinazione della base imponibile IVA.

Non sono interessate le situazioni in cui un buono-corrispettivo multiuso non è riscattato dal consumatore finale durante il periodo di validità e il corrispettivo ricevuto è conservato dal venditore.

5.1 DEFINIZIONE

Un buono-corrispettivo si considera “multiuso” se, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il predetto buono dà diritto.

A titolo esemplificativo, si pensi a una “carta regalo” la quale può essere utilizzata presso un esercizio commerciale per acquistare beni soggetti ad aliquote IVA differenti.

5.2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Nel caso di un buono-corrispettivo multiuso, la cessione di beni o la prestazione dei servizi si considera effettuata al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 6 del DPR 633/72 (es. consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili), considerando come momento del pagamento l’accettazione del buono come corrispettivo (o parziale corrispettivo) dei beni o dei servizi.

Ogni trasferimento del predetto buono precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo (o parziale corrispettivo) della cessione dei beni o della prestazione dei servizi non costituisce, pertanto, momento di effettuazione dell’operazione.

Per i trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad IVA e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini IVA.

5.3 BASE IMPONIBILE IVA

In caso di utilizzo di un buono-corrispettivo multiuso, la base imponibile dell’operazione soggetta ad IVA è costituita:

- dal corrispettivo dovuto per il buono;
- ovvero, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, dal valore monetario del buono al netto dell’IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Se il buono è usato solo parzialmente, la base imponibile è rappresentata dalla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.

Per i predetti servizi di distribuzione e simili autonomamente rilevanti ai fini IVA, la base imponibile comprensiva dell’imposta è costituita, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, dalla differenza fra:

- il valore monetario del buono;
- l’importo dovuto per il trasferimento dello stesso.

6 FATTISPECIE ESCLUSE

Come precisato nei “Considerando” della direttiva 2016/1065/UE, richiamati anche nella relazione illustrativa del DLgs. 141/2018, la predetta disciplina non riguarda:

- gli strumenti di pagamento, i quali non comportano il diritto a ricevere beni o servizi, ma hanno la sola finalità di effettuare il pagamento;
- i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli similari a dette tipologie di documenti;
- gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi.

Nella relazione illustrativa del DLgs. 141/2018 è stato precisato, inoltre, che:

- i buoni pasto continuano a essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali (DM 7.6.2017 n. 122);
- continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 74 co. 1 lett. d) del DPR 633/72 (c.d. “regime monofase”) per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione a esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.